



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE IV

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente del T.A.R. Lazio, n. 395 in data 22 dicembre 2022, con il quale si è provveduto alla ripartizione dei ricorsi tra le Sezioni esterne del Tribunale, a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013 (recante *“Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficientamento della Giustizia Amministrativa”*) così come successivamente modificata nella seduta del C.P.G.A. del 12 settembre 2014;

Visto, in particolare l’art. 2 della suindicata Delibera (recante *“ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati”*), in base al quale *“All’inizio di ciascun anno il Presidente del Consiglio di Stato ..., i Presidenti di Tribunale amministrativo regionale ..., i Presidenti delle sezioni esterne del T.a.r. Lazio, sede di Roma ..., effettuano la ripartizione delle materie fra le sezioni secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano qualitativo e quantitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni”*;

Tenuto conto, al fine di assicurare un equilibrato riparto delle materie tra le Sezioni interne della Sezione Quarta (in proposito, precisandosi come l’effettivo inizio dello svolgimento dell’attività giurisdizionale della Sezione Quarta Ter avverrà nel corso del 2023), del carico complessivo dei ricorsi pendenti e di quelli dalle stesse introitati;

Visto il Codice del Processo Amministrativo;

Dato atto che, secondo quanto stabilito nel sopra citato decreto presidenziale, la redistribuzione delle materie tra le Sezioni avverrà al fine di garantire una maggiore celerità nella decisione delle controversie e di evitare rinvii resisi necessari per la pendenza, in altra Sezione, di ricorsi presupposti, trasferendo anche i ricorsi pendenti presso la Sezione in precedenza competente, con esclusione delle sole controversie per le quali sia stata fissata la data della prossima udienza;

Sentiti i Presidenti delle Sezioni interne;

DECRETA

ART.1

Per l'anno 2023, i ricorsi assegnati alla Sezione Quarta del T.A.R. del Lazio, secondo quanto indicato nel sopra citato decreto del Presidente del T.A.R. Lazio, n. 395 del 2022, sono così ripartiti tra le Sezioni interne:

SEZIONE QUARTA

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- ANAS S.p.A.;
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Comitato interministeriale per il Made in Italy nel Mondo (CIMIM);
- Concessionari autostradali;
- Guardia di Finanza;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente ai ricorsi avverso gli atti del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- Poste Italiane S.p.A.;
- RAI - Radiotelevisione italiana (S.p.a.).

SEZIONE QUARTA BIS

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM);
- Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);
- Dipartimenti e uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresi quelli retti da Ministri senza portafoglio, ad esclusione del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, limitatamente ai ricorsi in materia di "sostegno";
- Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente ai corsi di specializzazione per le attività di "sostegno".

SEZIONE QUARTA TER

Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:

- Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
- Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Roma Capitale, limitatamente ai ricorsi riguardanti le procedure di condono edilizio;
- Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).

ART. 2

1. Ai sensi dell'art. 5 del suindicato decreto presidenziale, le istanze cautelari – monocratiche e collegiali – e quelle non dilazionabili riferite alle competenze presidenziali (per esempio, superamento dei limiti dimensionali; abbreviazione termini, sempre riguardante la fase cautelare), relative ai ricorsi come sopra attribuiti alla Sezione Quarta Ter, fino all'avvio dell'attività giurisdizionale della stessa, saranno trattate (nel rispetto dei termini previsti dal c.p.a.) dalla Sezione competente per l'anno 2022.

2. Nel periodo anzidetto, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il collegio giudicante, con il provvedimento che andrà ad assumere, rinvierà al Presidente della Sezione Quarta Ter la fissazione della data di udienza pubblica.

ART. 3

1. Laddove, nel corso dell'anno, venga ravvisata la necessità di modificare la ripartizione delle materie, come sopra assegnate alle Sezioni, si provvederà con apposito provvedimento.

2. È, comunque, possibile derogare alla ripartizione di cui all'art. 1, per il caso di riunione di ricorsi tra loro connessi o in presenza di significativi elementi di connessione fra affari rientranti in materie assegnate a Sezioni diverse.

ART. 4

1. Per le materie preventivamente non individuate, l'assegnazione è effettuata con riferimento alla ripartizione delle materie già indicate secondo il principio dell'affinità, per quanto possibile.
2. I ricorsi proposti avverso più atti, la cui cognizione appartenga a Sezioni diverse, sono assegnati alla Sezione competente a decidere sull'atto che assume carattere prevalente sulla controversia.
3. I ricorsi per ottemperanza sono assegnati alla Sezione interna che ha pronunciato la sentenza per la quale è chiesta l'ottemperanza.

ART. 5

Il presente decreto – che ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 – viene trasmesso, per gli adempimenti di competenza, ai Presidenti delle Sezioni interne.

Roma, 23 dicembre 2022

IL PRESIDENTE